



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 28 del 23 luglio 2001

Sommario a pag. 4

**Incontro col Governo sul Dpef:
dichiarazioni buone, aspettiamo i fatti**

Editoriale di Oronzo Cosi

Pare che tiri aria nuova, sul fronte contrattuale, ed era francamente ora.

Da tempo, anche in occasione di convegni pubblici, il Siulp manifestava la oramai evidente inadeguatezza del sistema contrattuale per le forze di polizia, che la politica sindacale tendeva ad assimilare sempre di più alla contrattazione del Pubblico Impiego.

Avevamo evidenziato tutte le disfunzioni causate da tale assimilazione.

Perché comunque si faceva fatica ad estendere al lavoro della Polizia di Stato alcuni istituti (come la reperibilità, lo straordinario, lo stesso orario di servizio, il turno notturno) che per il Pubblico Impiego hanno comunque caratteri di eccezione, mentre per l'operatore della sicurezza hanno quasi carattere di regolarità.

Bisogna però correttamente dare atto all'Esecutivo passato che già qualcosa si muoveva in questo senso: è d'obbligo ricordare una proposta di legge, recante la firma dell'On. Gianclaudio Bressa, che già affrontava il problema, e disegnava una contrattazione per l'operatore della sicurezza differenziata rispetto al Pubblico Impiego.

Per questo il Siulp, pur essendo ormai sospettoso dinanzi alle dichiarazioni di intenti, non seguite, a breve termine, da riscontri oggettivi, non può che esprimere soddisfazione per quanto comunicato dal nuovo Governo, durante l'incontro per la presentazione del prossimo Dpef, tenutosi il 12 luglio u.s. a Palazzo Chigi.

È intenzione del nuovo Esecutivo stanziare risorse adeguate e adottare strumenti e procedure contrattuali originali ed autonomi rispetto a quelli stabiliti per i componenti del Pubblico Impiego.

E questo è l'aspetto principale della questione; ve ne sono altri, come ad esempio la volontà di privilegiare la cultura della responsabilità e quella del merito nel processo di formazione degli operatori della sicurezza, nonché quello relativo alla necessità di una redistribuzione territoriale delle forze di polizia.

Sono concetti, questi ultimi, dei quali molto si è parlato, specie negli ultimi tempi, ma non sempre alle dichiarazioni sono poi seguiti i fatti.

Così come non possiamo che essere soddisfatti del recepimento da parte del Governo di una delle principali proposte avanzate dal Siulp in più sedi, ma prima tra tutte nel convegno sulla sicurezza che, abbiamo organizzato a Roma il 20 febbraio di quest'anno.

Avevamo in sostanza chiesto un apparato di polizia che, pur restando caratterizzato da un livello decisionale centrale e nazionale, aprisse alla partecipazione, soprattutto nelle scelte degli obiettivi da perseguire, dei cittadini; tramite i loro rappresentanti, tramite i responsabili degli enti territoriali.

E così nel Dpef è contenuta la previsione di "specifici interventi a sostegno degli enti locali, anche in relazione a nuove funzioni attribuite o da attribuire", in una visione che, per questo Esecutivo, "non può prescindere da una concezione di sicurezza civile partecipata e condivisa".

Abbiamo per primi colto questi nuovi orizzonti della sicurezza, e la necessità di riconoscere un ruolo al cittadino in relazione ai suoi bisogni di sicurezza, in relazione alle sue esigenze specifiche.

C'è ora la premessa per realizzare tutto questo, finalmente.

Ma pare, soprattutto, che sia stato compreso il messaggio che abbiamo trasmesso negli ultimi anni: che non si possono fare riforme sostanziali "a costo zero". Perché esiste, comunque, un rapporto essenziale, imprescindibile, tra quanto viene stanziato in campo di sicurezza, e la qualità del risultato.

Però, ciò detto, bisogna anche andare oltre: il "quanto" stanziare è solo una parte del problema; è altrettanto importante il "come" questi fondi vengono poi effettivamente utilizzati.

Avevamo, per esempio, fortemente attaccato la colossale spesa disposta dal passato Esecutivo per ripetere sul territorio la sala operativa virtuale di Milano; lo abbiamo fatto con forte convinzione perché avevamo ben chiaro che questo modo di spendere era assolutamente improduttivo.

Noi crediamo invece nella formazione professionale, nell'addestramento specifico, nel potenziamento finalizzato a dare all'operatore ciò di cui ha realmente bisogno, disdegnando qui progetti faraonici, buoni al massimo per consumare una conferenza stampa, ma null'altro.

Abbiamo, con lo scorso contratto collettivo nazionale, raggiunto l'obiettivo di un secondo livello, che premia in sostanza il servizio quotidianamente reso, che riconosce un qualcosa di più a chi lavora in situazioni di rischio, di disagio o in ambiente particolare.

Dobbiamo proseguire su questa strada, respingendo al mittente le dannose suggestioni di un concetto di polizia "operativa" identificata con la mera visibilità su strada; ma dobbiamo, ora, ottenere lo stanziamento di ingenti risorse sul primo livello.

Dobbiamo, cioè, ora lavorare per conseguire uno stipendio più equo per tutti i poliziotti.

I tempi sono oramai maturi per il riconoscimento della nostra specificità professionale.

È un momento importante della nostra storia, che ci porterà inevitabilmente a momenti di forte azione sindacale, forse di contrasto. Saremo, comunque, in prima linea.

L'incontro del 12 luglio ha seguito di pochi giorni un altro importante incontro, quello tenuto con il Ministro dell'Interno Claudio Scajola.

È regola del Siulp non badare mai alle "impressioni", ed aspettare sempre le azioni, i fatti, per giudicare i suoi referenti istituzionali.

L'impressione è stata buona: il Ministro è parso uomo concreto, di poche parole, ed aperto al dialogo con il Sindacato.

Ha anzi espressamente fatto riferimento alla necessità di recuperare pienamente un rapporto costruttivo con le OO.SS. sindacali della Polizia.

Staremo a vedere: l'esperienza ci è sempre stata maestra.

La credibilità del Siulp è concreta, documentabile, continuamente attestata dalle Istituzioni e dagli Esecutivi: perché alla base del nostro agire non c'è mai l'attaccamento o il distacco nei confronti delle persone, ma c'è sempre il gradimento o la condanna per il loro operato.

Altri invece sposano cause diverse, fanno guerre a prescindere dagli interessi dei colleghi, ricercando un ritorno personale o di gruppo: non è la nostra logica.

L'unica bandiera che ci onoriamo di portare è quella che i colleghi ci hanno affidato: è la bandiera di un'organizzazione che lavora, seriamente e professionalmente, per gli interessi della categoria, ricercando la mediazione e non il conflitto, ricercando risultati concreti e disdegnando imprese impossibili, rimanendo sempre con i piedi per terra e mai abbandonandosi a voli pindarici.

L'aria fritta non ci interessa, e le chiacchiere, da qualsiasi parte provengano, stanno a zero.

Sarà forse per questo che ancora oggi continuiamo, visibilmente, a crescere; senza ricorrere a tessere da mille lire al mese, a doppie iscrizioni, a scambi di deleghe; sarà forse per questo che siamo, e saremo sempre, il sindacato maggioritario della Polizia di Stato, sia con riferimento a quelli confederali, sia con riferimento a quelli autonomi.

Con buona pace di tutti gli altri.

n. 28 del 23 luglio 2001

Sommario

- **Agenti ausiliari per l'anno 2002**
- **Concorso straordinario a 45 posti per V. Commissario. Rinvio della prova scritta**
- **Personale della Polizia di Stato: amministratore di Enti locali**
- **Legge 100/87 – restituzione dell'IRPEF**
- **Destituzione a seguito di sentenza penale di condanna. Precisazione**
- **Convenzione Siulp - VirgilioTin**
- **Convenzione Siulp – EuroCQ**

Agenti Ausiliari per l'anno 2002

Nelle more della predisposizione del decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri delle Finanze, dell'Interno e di Grazia e Giustizia, previsto dall'art. 1 comma 115, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel quale sarà definita la ripartizione del contingente ausiliario di leva per l'anno 2002 nelle forze di Polizia ad ordinamento militare ed ad ordinamento civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i contingenti di leva incorporabili nella Polizia di Stato, quali Agenti Ausiliari, per l'anno 2002 sono i seguenti:

1° contingente, con incorporamento nel mese di aprile 2002: 276 unità.

- **Leva terra:** possono partecipare i giovani iscritti nelle liste di leva di terra dichiarati "abili arruolati" nel 1° e nel 2° trimestre dell'anno 2001 o precedentemente se godono di ritardo o rinvio della chiamata alle armi per l'anno 2001.

Presentazione delle domande:

- dall'11 gennaio al 10 aprile 2001 (1° trimestre): giovani dichiarati "abili arruolati" nel 1° trimestre del 2001 o precedentemente se godono di ritardo o rinvio della chiamata alle armi fino al 30 settembre 2001 ovvero per l'intero anno 2001;

- dall'11 aprile al 10 luglio 2001 (2° trimestre): giovani dichiarati "abili arruolati" nel 2° trimestre 2001 o precedentemente se godono di ritardo o rinvio della chiamata alle armi fino al 30 settembre 2001 ovvero per l'intero anno 2001.

- **Leva mare:** possono partecipare i giovani iscritti nelle liste di leva di mare dichiarati "abili arruolati" nel 1° e nel 2° trimestre dell'anno 2001 o precedentemente se godono di ritardo o rinvio della chiamata alle armi per l'anno 2001.

Presentazione delle domande:

- dal 1° aprile al 20 aprile 2001 (1° trimestre): giovani in possesso del prescritto nulla osta scadente il 31 dicembre 2001, dichiarati "abili arruolati" nel 1° trimestre 2001 o precedentemente se godono di ritardo o rinvio della chiamata alle armi per l'anno 2001;
- dal 2 luglio al 20 luglio 2001 (2° trimestre): giovani in possesso del prescritto nulla osta scadente il 31 marzo 2002, dichiarati "abili arruolati" nel 2° trimestre 2001 o precedentemente se godono di ritardo o rinvio della chiamata alle armi per l'anno 2001 e abbiano ottenuto il prescritto nulla osta con validità fino al 31 dicembre 2001.

2° contingente, con incorporamento nel mese di ottobre 2002: 276 unità leva terra:

- **Leva terra:** possono partecipare i giovani iscritti nelle liste di leva di terra dichiarati "abili arruolati" nel 3° e 4° trimestre dell'anno 2001 o precedentemente se godono di ritardo o rinvio della chiamata alle armi per l'anno 2001.

Presentazione delle domande:

- dall'11 luglio al 10 ottobre 2001 (3° trimestre): giovani dichiarati "abili arruolati" nel 3° trimestre del 2001 o precedentemente se godono di ritardo o rinvio della chiamata alle armi fino al 30 settembre 2001 ovvero per l'intero anno 2001;
- dall'11 ottobre 2001 al 10 gennaio 2002 (4° trimestre): giovani dichiarati "abili arruolati" nel 4° trimestre del 2001 o precedentemente se godono di ritardo o rinvio della chiamata alle armi per l'intero anno 2001.

- **Leva mare:** possono partecipare i giovani iscritti nelle liste di leva di mare dichiarati "abili arruolati" nel 3° e 4° trimestre dell'anno 2001 o precedentemente se godono di ritardo o rinvio della chiamata alle armi per l'anno 2001.

Presentazione delle domande:

- dal 1° ottobre al 20 ottobre 2001 (3° trimestre): giovani in possesso del prescritto nullaosta scadente il 30 giugno 2002, dichiarati "abili arruolati" nel 3° trimestre 2001 o precedentemente se godono di ritardo o rinvio della chiamata alle armi per l'anno 2001;
- dal 2 gennaio al 21 gennaio 2002 (4° trimestre): giovani in possesso del prescritto nullaosta scadente il 30 settembre 2002, dichiarati "abili arruolati" nel 4° trimestre 2001 o precedentemente se godono di ritardo o rinvio della

chiamata alle armi per l'anno 2001.

I giovani che avranno prodotto domanda per l'espletamento del servizio di leva nella Polizia di Stato, previo superamento dei prescritti accertamenti culturali, psico-fisici ed attitudinali, nel numero stabilito dal presente bando, saranno precettati dalle competenti autorità militari, in base al trimestre di chiamata alle armi di pertinenza, per l'avvio ad una Scuola Allievi Agenti nei mesi sopra specificati.

La non presentazione ai suddetti accertamenti, ovvero alla scuola della Polizia di Stato non comporta la denuncia per il reato di mancata presentazione alle armi.

Requisiti: per la partecipazione al reclutamento è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani e godere dei diritti politici;
- essere muniti di diploma della Scuola media dell'obbligo;
- aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo;
- avere l'idoneità culturale, psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 23 dicembre 1983 n. 904 e successive modificazioni;
- essere stati dichiarati idonei al servizio militare e non averlo ancora prestato e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
- non essere stati espulsi dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati, né destituiti da pubblici uffici;
- non avere riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ed essere in possesso dei requisiti attinenti alla moralità e condotta di cui agli artt. 26 della Legge n.53 del 1° febbraio 1989 e 124 del Regio Decreto n. 12 del 30 gennaio 1941.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di incorporamento.

Si precisa, a tal riguardo, che l'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza di requisiti di moralità e di condotta innanzi specificati nonché l'idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia degli aspiranti all'arruolamento in trattazione.

Si soggiunge, nel contempo, che ai sensi dell'art. 10 primo comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli esiti dei sopracitati accertamenti nonché i dati personali forniti dagli aspiranti nelle domande di partecipazione all'arruolamento in argomento, saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale del Personale – Servizio Concorsi, per le finalità di gestione del reclutamento medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal reclutamento "de quo".

Le medesime informazioni potranno essere comunicate, dallo stesso Dicastero unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del suddetto arruolamento o alla posizione giuridico-economica dell'aspirante.

L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla citata Legge n.

675/19966, che potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale del Personale – Servizio Concorsi – Piazza del Viminale, 7, Roma, titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento è il Direttore della Divisione 1[^] del predetto servizio.

La domanda per l'espletamento del servizio di leva nella Polizia di Stato da parte degli arruolati della leva di terra e di mare fa decadere irrevocabilmente qualsiasi forma di ritardo o rinvio della chiamata alle armi precedentemente ottenuta.

Ogni variazione di indirizzo deve essere comunicata, oltre che al distretto militare o capitaneria di porto di appartenenza, anche alla questura della provincia di residenza.

I giovani che si trovano all'estero possono inviare o presentare la domanda, alle rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, che ne cureranno l'invio alla questura della provincia ove i medesimi risiedono o sono iscritti nelle liste elettorali.

Prova d'esame e accertamenti psico-fisici ed attitudinali:

i giovani la cui domanda sarà stata accolta, dovranno presentarsi - a pena di esclusione dal reclutamento - nel luogo, giorno ed ora che saranno loro comunicati per sostenere la prova scritta d'esame di cui agli art. 12 e 21 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903, che consiste in una serie di domande a risposta a scelta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo. Conseguiranno l'idoneità nella prova scritta gli aspiranti che avranno ottenuto una votazione non inferiore a sei decimi.

Secondo l'ordine della graduatoria di merito, formata sulla base della votazione riportata nella prova scritta e, a parità di voto, dell'età, sino al raggiungimento del limite stabilito per ciascun contingente in discorso, gli aspiranti saranno, successivamente, sottoposti all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, di cui al D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904.

La suddetta graduatoria sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno e gli interessati potranno prenderne visione presso la questura della provincia di residenza.

Gli aspiranti riconosciuti idonei al servizio di polizia e collocati utilmente nella graduatoria stilata secondo i criteri sopradescritti, saranno rinvii ai rispettivi domicili, in attesa di essere precettati dalle competenti autorità militari per l'avvio alla frequenza del prescritto corso di addestramento della durata di quattro mesi presso una Scuola allievi agenti della Polizia di Stato.

Gli aspiranti non collocati utilmente in graduatoria ovvero che non abbiano superato la prova d'esame o non siano stati riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale rimarranno a disposizione delle competenti autorità militari per il normale avvio alle armi nelle forze armate.

Trattamento economico ed immissione nel ruolo degli agenti e degli assistenti:

il servizio di agente ausiliario, mediante il quale vengono assolti gli obblighi di leva, ha la durata di dodici mesi.

Durante la frequenza del corso di addestramento, gli agenti ausiliari

percepiscono la paga giornaliera di lire 5.620, al compimento del quarto mese di servizio, inoltre, viene loro corrisposta l'indennità aggiuntiva di lire 750.000 mensili, prevista dall'art.3, comma 1 del Decreto Legge 25 luglio 1992, n. 349 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386. Il servizio di agente ausiliario, dopo il periodo di addestramento, viene prestato possibilmente nella regione o nelle aree regionali di residenza, all'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta e non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria possono essere trattenuti per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario.

Al termine del secondo anno possono essere immessi a domanda nel ruolo degli agenti e degli assistenti della Polizia di Stato, previa frequenza del corso di istruzione previsto per questi ultimi. In ogni caso, il servizio prestato dalla data dell'incorporamento è valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, qualora gli agenti ausiliari siano immessi in ruolo.

Concorso straordinario a 45 posti per V. Commissario Rinvio della prova scritta

Per opportuna notizia, si comunica che, rispetto a quanto già comunicato ai candidati circa il giorno per sostenere la prova scritta, non avendo ancora reperito la sede dove effettuarla la stessa è stata rinviata a nuova data.

Con il Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/12 del 20/6/01, è stato reso noto che il diario delle prove scritte del concorso straordinario per titoli ed esami, a 45 posti per l'accesso alla qualifica di Vice Commissario del ruolo dei Commissari, riservato al personale della Polizia di Stato, indetto con D.M. 6 aprile 2001, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'interno del 26 luglio 2001, e tale comunicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

Personale della Polizia di Stato: amministratore di Enti locali

Trascriviamo la circolare n.333-G/Z.9-C.D. della Direzione Centrale del Personale concernente l'onere per le assenze dei poliziotti eletti quali amministratori in enti locali.

Con circolare telegrafica p.n. del 3.4.2000 sono state fornite indicazioni in merito a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 24 della legge 3 agosto 1999 n. 265 circa le richieste di rimborso degli oneri sostenuti dall'amministrazione per le retribuzioni, del personale della Polizia di Stato che esercita funzioni pubbliche, durante le assenze per la partecipazione a giunte comunali, provinciali, metropolitane e comunque in tutte le casistiche previste dai commi 1,2,3 e 4 della citata disposizione.

Tale orientamento è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che, all'articolo 80, ha ribadito che l'ente locale, presso il quale vengono esercitate le funzioni pubbliche, deve rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per

	<p>retribuzioni e assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.</p> <p>La successiva normativa contenuta nella legge 26 febbraio 2001 n. 26, pubblicata sulla G.U. del 1.3.2001, ha apportato modifiche all'articolo 80 del D.L.vo 267/2000 in quanto con l'art. 2 bis la possibilità di richiedere agli enti locali il rimborso degli oneri è stata limitata alle suddette assenze usufruite dai lavoratori dipendenti del settore privato o degli enti pubblici economici.</p> <p>Pertanto, in applicazione della suddetta normativa, l'onere per le assenze di che trattasi, effettuate dal personale della Polizia di Stato dal 2 marzo 2001, non potrà essere oggetto della richiesta di rimborso all'Ente presso il quale vengono esercitate le funzioni pubbliche in quanto dovrà rimanere a carico di questa amministrazione.</p>
<p>Legge 100/87 — restituzione dell'IRPEF</p>	<p>Di seguito a quanto pubblicato sul Flash n. 9 del 12 marzo 2001, trascriviamo la risposta del Dipartimento alla nota della Segreteria Nazionale concernente l'oggetto.</p> <p>“Si fa riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale n. 100/1 dell'8 marzo u.s., concernente la richiesta di conoscere i tempi e le modalità con cui verranno rimborsate le ritenute IRPEF operate sugli emolumenti erogati nell'anno 1994 al personale della Polizia di Stato a titolo di trattamento di missione continuativa di cui alla legge 100/87.</p> <p>Al riguardo la Direzione Centrale del Personale ha comunicato che con circolare n. 333-G/R.12/2.2.07 del 16/6/2000 sono state fornite indicazioni sulle modalità da seguire al fine di consentire agli interessati di presentare l'apposita istanza di rimborso agli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti territorialmente, che dovranno poi curare il rimborso agli aventi diritto ai sensi di quanto disposto dalla legge 603/73.</p> <p>Con la medesima circolare le Prefetture, in qualità di sostituto d'imposta, sono state incaricate di interessarsi presso i Centri di Servizio delle imposte dirette e indirette del capoluogo di regione per la sollecita definizione della procedura di rimborso.</p> <p>Infine, è stato ribadito che i rimborsi IRPEF dovranno essere determinati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio, ed eventuali interventi atti ad accelerare le suddette operazioni di rimborso potranno essere effettuati direttamente dalle singole Prefetture.</p>
<p>Destituzione a seguito di sentenza penale di condanna.</p>	<p>A seguito di alcune richieste di chiarimento riportiamo stralcio di circolare dell'Amministrazione relativa all'oggetto.</p> <p>“Con sentenza del 24/28 maggio 1999 n. 197, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della L. 19/1990.</p>

Precisazione

Tale norma prevede che un procedimento disciplinare, avviato per la destituzione per gli stessi fatti oggetto di una sentenza penale di condanna, deve concludersi necessariamente nello spazio temporale di 90 giorni.

Alcuni giudici amministrativi con differenti ordinanze avevano eccepito la illegittimità costituzionale di tale norma, chiedendo l'intervento dell'Alta Corte.

In estrema sintesi, i giudici emittenti hanno dubitato della legittimità della citata norma perché proprio per i procedimenti disciplinari più gravosi (quelli avviati per la destituzione a seguito di condanna penale) le Amministrazioni avrebbero "solo" 90 giorni per concludere il complesso iter procedimentale, a differenza degli altri casi nei quali, invece, rimarrebbero invariati i vecchi termini previsti dal T.U. 3/57 (90 giorni tra un atto e l'altro).

Stante quanto precede, secondi i giudici "a quo" si recherebbe lesione agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, perché il termine ristretto impedisce una ponderata valutazione di fatti che si pongono come gravissimi e che danno luogo in genere alla massima sanzione disciplinare, e quindi ci si troverebbe in presenza di una norma irrazionale che comprometterebbe le garanzie difensive dell'incolpato e il principio del buon andamento dell'Amministrazione. Inoltre palese sarebbe la irrazionalità nell'equiparazione tra sentenze penali pronunciate a seguito di patteggiamento e quelle pronunciate con i riti ordinari e quindi con il dibattimento.

La Corte Costituzionale con la predetta sentenza non ha ritenuto valide le cennate eccezioni ed ha sancito la legittimità costituzionale della norma in questione sulla base delle argomentazioni che di seguito si possono sintetizzare:

- a) il termine di 90 giorni, per iniziare e concludere un procedimento disciplinare, deve essere preso in considerazione unitamente all'altro termine stabilito dall'art. 9 citato e cioè quello di 180 giorni, dalla notizia della sentenza di condanna, per l'avvio dell'azione disciplinare. L'Amministrazione ha, quindi, un congruo lasso di tempo per esaminare le risultanze processuali e ciò prima di avviare il procedimento; seguono poi i 90 giorni sui quali si sono incentrati i dubbi di costituzionalità;
- b) in relazione a quanto precede, il termine di 90 giorni, secondo la Corte, è sufficiente per concludere il procedimento disciplinare, atteso che l'Amministrazione non deve procedere ad autonomi rilevanti accertamenti istruttori, dal momento che ha a disposizione tutti gli atti del dibattimento formati nei vari gradi di giudizio nel processo penale;
- c) il termine dei 90 giorni non è, invece, adeguato per le sentenze di condanna emesse ex art. 444 c.p.p. ("patteggiamento"), considerato che in questi casi l'Amministrazione deve esperire autonomi accertamenti, che non sono stati eseguiti dal giudice

	<p>penale;</p> <p>d) l'Amministrazione, per rendere più celere il procedimento disciplinare, può "comprimere" i tempi previsti dal T.U. 3/57 e dagli altri regolamenti che essa ha a disposizione, senza però intaccare i termini a garanzia dell'incolpato (termini a difesa).</p> <p>Pertanto, sulla base della decisione della Corte, si evidenzia che i 90 giorni previsti dall'art. 9, 2° comma, L. 19/90 per concludere un procedimento disciplinare sono perentori, nel caso di procedimenti avviati conseguentemente a sentenze penali definitive di condanna emesse a seguito di dibattimento con rito ordinario, con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.</p>
<p>Convenzione Siulp - VirgilioTin</p>	<p>Grazie ad un'intesa recentemente raggiunta con Seat Pagine Gialle, tutti gli iscritti e le strutture Siulp potranno beneficiare di condizioni particolari per l'acquisto di prodotti e servizi offerti da VirgilioTin.</p> <p>In particolare, nell'ambito dell'offerta V-Go, è previsto uno sconto del 10% sui PC, che potranno essere acquistati a partire da lire 1.439.100 ed i <i>notebook</i>, che potranno essere da noi acquistati a partire da lire 1.727.100.</p> <p>I prezzi indicati includono IVA, spese di spedizione, assistenza tramite numero verde ed <i>e-mail</i>, abbonamento ad <i>internet</i> V-Surf (prezzo di vendita al pubblico di lire 154.000), già installato e configurato; è inoltre previsto uno sconto del 25% sugli abbonamenti ad <i>internet</i> V-Surf e del 10% sulle Adsl V-Speed e V-Pro.</p> <p>Per acquistare i <i>computer</i> gli iscritti e potranno scaricare il modulo di adesione dal nostro <i>network internet</i> www.siulp.it o ritirarlo presso tutte le Segreterie Siulp, dopo aver preso visione delle condizioni contrattuali, anch'esse scaricabili dal nostro web o reperibili presso la Segreteria.</p> <p>Il modulo, debitamente compilato, andrà inviato via <i>fax</i> al numero in esso riportato, al fine di avviare e velocizzare le procedure, quindi inviato per posta all'indirizzo specificato nel modulo medesimo.</p> <p>L'acquisto degli abbonamenti ad <i>internet</i> Adsl o V-Surf andrà invece effettuato <i>on-line</i>: a tal fine gli iscritti dovranno seguire le istruzioni contenute nelle citate pagine <i>web</i>, previa l'acquisizione, presso tutte le Segreterie Siulp, della <i>username</i> e della <i>password</i> identificative della convenzione Siulp.</p>
<p>Convenzione Siulp - EuroCQ</p>	<p>A richiesta di numerose strutture e colleghi trasmettiamo in allegato le tabelle riepilogative dei vantaggi offerti in esclusiva ai nostri iscritti dalla nota convenzione stipulata con la EuroCQ, con preghiera della massima diffusione e dell'affissione in bacheca.</p>